Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER L'INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE

DISPOSIZIONI IN MERITO ALLE PROCEDURE COMPARATIVE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE DA PARTE DEL DIPARTIMENTO PER L'INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE A NORMA DELL'ART. 7 DEL D.LGS. 165/2001

IL CAPO DIPARTIMENTO

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTO il DPCM 27 settembre 2001 con il quale è stato istituito il Dipartimento per l'Innovazione e le tecnologie (di seguito Dipartimento);

VISTO l'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196;

VISTO in particolare il comma 6 bis del sopraccitato art. 7 d. Lgs. 165/2001 che prevede che le Amministrazioni regolano e rendono pubbliche procedure comparative per il conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza di comprovata specializzazione;

VISTA la Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2/2008 "Legge 24 dicembre 2007, n. 244, disposizioni in tema di collaborazioni esterne"

VISTO il DPCM del 21 luglio 2008 con il quale è stata istituita presso il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, la Struttura di missione denominata "Unità per l'e-government e l'Innovazione per lo sviluppo" (di seguito "Unità") con il compito di promuovere, organizzare e sviluppare iniziative di innovazione tecnologica nelle pubbliche amministrazioni e forme di partenariato internazionale tese al sostegno dei processi di riforma e digitalizzazione del settore pubblico e di promozione dell'innovazione nei Paesi terzi che ne facciano richiesta – in particolare quelli in via di Sviluppo – individuando e favorendo l'offerta delle migliori capacità di supporto tecnico e progettuale disponibili e promuovendo l'interscambio e l'adozione di buone pratiche e la condivisione delle conoscenze nel campo dell'*e-governance*, dell'innovazione tecnologica e dell'inclusione digitale.

VISTO l'art. 2 del suddetto DPCM che stabilisce che per lo svolgimento dei suoi compiti l'Unità tecnica può avvalersi di personale esterno alla pubblica amministrazione, assunto con contratti di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell'articolo 7, comma 6 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

CONSIDERATO che un adeguato svolgimento delle attività del Dipartimento, ivi comprese quelle dell'Unità, richiede in talune occasioni competenze professionali e specialistiche, in particolare, nell'ambito della realizzazione e gestione di progetti complessi nel campo della

Società dell'informazione ed, in particolare, in quello dell'e-government, dell'e-government per lo sviluppo, dell'inclusione digitale, nonché dell'innovazione in generale;

TENUTO CONTO dell'esistenza e del funzionamento della Banca Dati Esperti delle Pubbliche Amministrazioni (di seguito Banca Dati Esperti) presso il Dipartimento della Funzione Pubblica http://bancadatiesperti.funzionepubblica.it/portale/;

CONSIDERATO che l'utilizzo di tale Banca Dati consente di impostare procedure di selezione snelle e tempestive, nel pieno rispetto delle esigenze di pubblicità e trasparenza delle procedure stesse;

RITENUTO OPPORTUNO, pertanto, procedere alla disciplina delle procedure per la selezione delle professionalità sopracitate;

DECRETA

Art. 1
Disciplina della procedura

Il presente atto disciplina le procedure per la selezione di esperti aventi competenze professionali specialistiche per lo svolgimento delle attività del Dipartimento, nonché presso la Struttura di missione "*Unità per l'eGovernment e l'Innovazione per lo sviluppo*" di cui alle premesse, ai sensi dell'art. 7 comma 6 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 2
Procedura di selezione

I candidati devono essere iscritti alla Banca Dati Esperti delle Pubbliche Amministrazioni del Dipartimento della Funzione Pubblica *(http://bancadatiesperti.funzionepubblica.it/portale/)*.

L'iscrizione alla Banca Dati non dà luogo a procedure concorsuali, né alla predisposizione di graduatorie pubbliche, di attribuzioni di punteggi o altre classificazioni di merito. L'inserimento dei dati e del curriculum vitae nella banca dati non comporta alcun diritto da parte del candidato ad ottenere incarichi professionali o collaborazioni presso il Dipartimento nonché presso l'Unità di missione citata in premessa.

Il Dipartimento, sulla base dei fabbisogni connessi alle sue attività, ivi comprese quelle di cui alla Unità di missione, verifica preliminarmente la disponibilità di risorse professionali interne al Dipartimento medesimo. In caso di esito negativo, consulta la suddetta Banca Dati Esperti per individuare una lista di candidati che possiedano i requisiti di specializzazione universitaria, competenza ed esperienza richiesti.

In particolare, al manifestarsi dell'esigenza di una collaborazione altamente specialistica per la quale non sia stata trovata adeguata professionalità al proprio interno, il Dipartimento invia al Dipartimento della Funzione Pubblica la richiesta di ricerca nell'ambito della Banca Dati Esperti Pubbliche Amministrazioni. Nella richiesta saranno precisati di volta di volta:

a) l'oggetto dell'incarico;
b) i requisiti richiesti per lo svolgimento della prestazione, indicando i relativi criteri di ricerca;
c) la durata dell'incarico;
d) il luogo di svolgimento dell'incarico;
e) il compenso per la prestazione.

Il Dipartimento della Funzione Pubblica, a seguito della ricerca all'interno della Banca Dati Esperti, invia al Dipartimento i CV degli esperti i cui profili corrispondono ai criteri richiesti.

Il Dipartimento effettua l'esame comparativo di tali CV e seleziona i candidati da chiamare a colloquio. La valutazione comparativa dei CV e i colloqui vengono svolti da una Commissione appositamente costituita, nominata dal Capo Dipartimento Innovazione e Tecnologie.

La selezione è effettuata in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze documentate, a giudizio dell'apposita Commissione di cui sopra, in coerenza con gli obiettivi programmati, secondo i criteri stabiliti dalla Commissione medesima in via preventiva.

Qualora a seguito della sopraccitata ricerca non emergano figure professionali adeguate alle esigenze, il Dipartimento può effettuare un ulteriore pubblico avviso.

L'esito della selezione e l'affidamento dell'incarico sono pubblicati nel sito del Dipartimento a conclusione dei colloqui.

Art. 3
Requisiti di ammissione

I candidati devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti minimi richiesti per l'iscrizione alla Banca Dati Esperti (cittadinanza italiana o di uno Stato dell'Unione Europea; possesso di laurea quadriennale o magistrale; perfetta conoscenza della lingua italiana). Inoltre, i candidati, sempre a pena di esclusione, devono:

- avere il godimento dei diritti civili e politici;
- non essere stati interdetti dai pubblici uffici con sentenza passata in giudicato;
- non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero dichiarati decaduti ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d), del DPR 10 gennaio 1957, n. 3;
- non avere carichi pendenti e non avere riportato condanne penali;
- non ricorrere in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di iscrizione alla Banca Dati Esperti.

I requisiti, indicati dai candidati nella Banca Dati Esperti, nonché l'assenza delle cause di esclusione dalla selezione di cui sopra, devono essere comprovati ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 in fase di ammissione al colloquio.

Il Dipartimento si riserva la facoltà di verificare in qualsiasi momento il possesso dei requisiti dichiarati dai candidati.

Art. 5
Affidamento degli incarichi

L'affidamento degli incarichi, mediante stipula di contratto ai sensi delle normative vigenti, ed il relativo compenso sarà determinato in funzione delle esigenze manifestate dal Dipartimento, in relazione agli anni di esperienza, ed in relazione alle specifiche attività da espletare e alla relativa durata.

All'atto dell'affidamento dell'incarico, il Dipartimento si riserva la facoltà di vincolare l'incarico stesso alla verifica e risoluzione di eventuali incompatibilità connesse ad altri incarichi o

rapporti professionali contemporaneamente in essere con l'Amministrazione stessa, i suoi enti strumentali o altre società pubbliche o private.

Art. 7
Trattamento dei dati personali

Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, e successive modifiche ed integrazioni, il trattamento dei dati personali dei soggetti richiedenti è finalizzato unicamente alla selezione delle figure di comprovata specializzazione e competenza per l'affidamento di incarichi da parte del Dipartimento.

Il trattamento sarà effettuato nei limiti necessari a perseguire le sopra citate finalità, con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei richiedenti. I dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza: del personale dipendente del Dipartimento, responsabile del procedimento o, comunque, in esso coinvolto per ragioni di servizio; di tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della legge 241/1990.
I dati e i documenti saranno rilasciati agli organi dell'Autorità Giudiziaria che ne facciano richiesta nei casi previsti dalla legge.

Gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D. Lgs. 196/2003.

Art. 8
Pubblicità della procedura

Il presente Decreto viene pubblicato nel sito internet del Ministero (*www.innovazionepa.gov.it/dit*) e ne viene data notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Sezione Comunicati.

Roma, 03 NOV. 2008

IL CAPO DIPARTIMENTO
(Dott. Stefano Luigi Torda)